

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla **direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014**, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, attuando così la delega legislativa prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2014*).

La direttiva 2014/36/UE (di seguito anche solo “*la direttiva*”) è stata prevista dal Programma de l’Aja del 2004 del Consiglio europeo, che invitava la Commissione a presentare un piano d’azione sull’immigrazione legale – compendiato nella Comunicazione del dicembre 2005 con successivi richiami sia nel Patto europeo sull’Immigrazione e l’asilo (2008) sia nel Programma di Stoccolma (2009) – e a formulare proposte legislative per l’individuazione di procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi in grado di rispondere con snellezza e celerità alle temporanee esigenze di manodopera di alcuni settori del mercato del lavoro quali, in particolare, turismo, ristorazione e agricoltura.

La direttiva intende contribuire all'attuazione della strategia “Europa 2020” e ad una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale. Essa stabilisce norme eque e trasparenti in materia di ingresso e soggiorno e introduce incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente.

Le disposizioni contenute nella direttiva prevedono una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di una definizione e di criteri comuni, in particolare l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che garantisca un salario non inferiore a un livello minimo.

Viene previsto che i lavoratori stagionali ricevano un permesso di soggiorno che li autorizzi a lavorare per un periodo massimo compreso tra i cinque e i nove mesi per anno di calendario prevedendo altresì l’obbligo esplicito di rimpatrio alla scadenza di tale periodo, a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o dell'Unione europea per motivi diversi dal lavoro stagionale. Sono altresì disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive.

Per impedire lo sfruttamento e proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, sono definite disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro. Inoltre, ai datori di lavoro è richiesto di dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato durante il soggiorno.

Al fine di dare attuazione alla direttiva, si è provveduto a predisporre il presente schema di decreto legislativo, composto da quattro articoli, con il quale sono state introdotte modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Ai lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi è assicurata, ai sensi della legislazione nazionale, la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani per quanto riguarda le condizioni di impiego, il diritto di sciopero, i settori della sicurezza sociale, l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, i servizi di consulenza sul lavoro stagionale, l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali e le agevolazioni fiscali (articolo 2, 22 e 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998).

Con riferimento ai contributi inerenti l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati al Fondo per le politiche migratorie per finanziare interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli immigrati.

Con riferimento alle disposizioni relative al monitoraggio, valutazione ed ispezione previste dalla direttiva (articolo 24), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno (articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109). Tali controlli verranno effettuati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149 e di prossima operatività, che svolgerà ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

Inoltre, si evidenzia che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 prevede che *Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.*

Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Con riferimento poi alle organizzazioni sindacali richiamate dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Norme*

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) dispone, in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali interne presenti sul luogo di lavoro, che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito (omissis) b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Quanto ai profili inerenti l'agevolazione delle denunce di cui all'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva, i lavoratori irregolari, e quindi anche i lavoratori stagionali, possono rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, all'autorità di polizia, agli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro per denunciare l'assunzione irregolare e chiedere, oltre all'erogazione delle sanzioni penali previste, anche il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali dovuti.

Con specifico riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo della direttiva si precisa inoltre che la legge 30 marzo 2001, n. 152 (*Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*) affida ai patronati l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative (artt. 7, 8, 9 e 10 della legge citata). L'attività di consulenza e informazione svolta da tali istituti, può essere rivolta anche ai lavoratori stranieri stagionali.

In ordine ai profili sanzionatori (articolo 17 della direttiva), **l'articolo 22** del decreto legislativo n. 286 del 1998 già prevede sanzioni per l'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno.

Con le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, si è provveduto a prevedere la disciplina sanzionatoria nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. In tali casi, viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale.

Quanto alle statistiche di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva, esse possono rientrare tra quelle fornite dal Ministero dell'interno - Servizio I Documentazione comunicazione e statistica della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - già individuato come *focal point* per le statistiche in materia di immigrazione richieste ai sensi del regolamento "Eurostat" n. 862/2007.

Con il presente schema di decreto legislativo, composto da quattro articoli, sono state quindi introdotte modifiche agli articoli 5 e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e abrogazioni all'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*), nonché agli articoli 11, 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

Il termine di scadenza delle delega è fissato al 30 luglio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si è provveduto a rivisitare le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) già contenenti la disciplina del lavoro stagionale al fine di renderle conformi al dettato della direttiva 2014/36/UE.

In particolare, ai fini della semplificazione normativa, si è preferito riformulare l'articolo 5 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riportando a norma di rango primario i contenuti delle relative norme regolamentari che, di conseguenza, sono state abrogate.

Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Le modifiche previste riguardano la sostituzione dell'articolo 5, comma 3-ter, e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Con la sostituzione dell'articolo 5, comma 3-ter, viene reso più facilmente raggiungibile il requisito per il rilascio del permesso pluriennale laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei **cinque anni** (e non più due anni di seguito a legislazione vigente) precedenti per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

Quanto alle disposizioni che sostituiscono l'articolo 24 (*Lavoro stagionale*) del decreto legislativo n. 286 del 1998, esse riguardano:

- i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. A tal fine, poiché la direttiva (considerando n. 13) individua i settori dell'agricoltura e del turismo e, tenuto conto che gli ingressi di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale sono avvenuti in Italia solitamente in tali settori, dopo aver sentito le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, si è

ritenuto di far esplicito riferimento a detti settori. Si segnala, peraltro, che già in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016, è stata ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale, al fine di rendere disponibile il contingente di lavoratori necessario per i settori agricolo e turistico-alberghiero;

- le procedure semplificate e più celeri ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro stagionale;
- la modalità della sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale. Rispetto alla disposizione vigente (articolo 22, comma 2, lettera b)) vengono modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore;
- il diritto di precedenza al rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale riconosciuto al lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro;
- la possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998);
- i casi di rifiuto ovvero di revoca del **nulla osta** al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (sanzioni a causa di lavoro irregolare, stato di liquidazione dell'impresa per insolvenza ovvero per assenza di svolgimento di attività economica, mancato rispetto degli obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, licenziamenti effettuati al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione);
- i casi di mancato rilascio o di rifiuto del rinnovo, ovvero di revoca del **permesso di soggiorno** nel caso sia stato rilasciato, per cause ascrivibili ai profili di sicurezza e ordine pubblico (fraudolenza, falsificazione o contraffazione del permesso di soggiorno, mancato soddisfacimento delle condizioni di ingresso e soggiorno) e per ragioni attribuibili al datore di lavoro;

- la disciplina sanzionatoria nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei casi ascrivibili a colpa del datore di lavoro. In tali casi viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale;
- quanto alla disciplina sanzionatoria nei casi di impiego, per attività di carattere stagionale, di uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ovvero il permesso sia scaduto, revocato o annullato, si fa riferimento all'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 22, commi da 12 a 12-*quinquies*;
- i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto.

Articolo 2 – Clausola di invarianza finanziaria

La disposizione in riferimento reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dal testo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 3 – Abrogazioni

La norma prevede alcune disposizioni abrogative.